

REGIONE VENETA	
COMITATO DI CONTROLLO	
N. 4354	Data 10.11.1986
Sezione di Venezia	



N. 128 Reg. Delib.

N. 5160 di Prot.

Trasmessa il 10.11.1986

COMUNE DI ANNONE VENETO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione STRA ordinaria - Seduta PUBBLICA di I convocazione

OGGETTO

ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER CONCESSIONE DI AREE PER DISCIPLINAZIONE CIRCHI EQUESTRI, PER ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO.

L'anno millenovecentoottantaSEI (1986) addì VENNISEFFE (.....27.....) del mese di NOVEMBRE alle ore 20.30 nella sala delle adunanze; per DETERMINAZIONE DEL SINDACO e con avvisi scritti in data 21.11.1986 N. 4977 è stato convocato il Consiglio Comunale;

Eseguito l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	Presenti	Assenti	N.	COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	Presenti	Assenti
1	RUZZENE Paolo	1		11	FURLANETTO Aldo		2
2	VERONA Elio	2		12	SACILOTTO Bruno	10	
3	CARRER Pietro	3		13	COSTINI Gianfranco	11	
4	CANDOTTI Pietro		1	14	ZAVATTIN Giovanni	12	
5	TALLON Roberto	4		15	FANTINEL Alfio	13	
6	VELLO Renato	5		16	SCALA Luciano		3
7	CARRER Graziano	6		17	MINETTO Antonio	14	
8	VERONA Danilo	7		18	RUZZENE Amalia	15	
9	PARISE Giovanni	8		19	TOFFOLON Ada	16	
10	BADIN Carlo	9		20	VISENTIN Giorgio	17	

Assiste alla seduta il Sig. FRANCALANCI GIAMFRANCO Segretario del Comune.

Il Sig. RUZZENE PAOLO nella sua qualità di SINDACO

assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i consiglieri sigg. ZAVATTIN - FANTINEL - TOFFOLON

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'opportunità e la necessità di adottare un regolamento per la concessione delle aree comunali disponibili per circhi equestri, per le attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento;

RICHIAMATA la legge 337/1968, dettante norme in materia;

ESAMINATA la bozza di Regolamento proposta dalla Giunta Municipale, costituita da n. 13 articoli;

CONSTATATA la doverosità di adottare il provvedimento in oggetto, anche perché il Comune né era sprovvisto;

CON voti unanimi e palesi, espressi dai presenti secondo legge;

D E L I B E R A

1. Di approvare, per i motivi e le causali in premessa accennate, il Regolamento Comunale per la concessione delle aree comunali disponibili per i circhi equestri, per le attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, composto da n. 13 articoli ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il presente provvedimento entrerà in vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione.



COMUNE DI ANNONE VENETO

PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI DISPONIBILI PER I CIRCHI EQUESTRI, PER LE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO.

Articolo 1 -

Chiunque intenda collocare nel territorio comunale uno degli spettacoli viaggianti previsti dalla Legge 18 Marzo 1968, n° 337 (circhi equestri, attività spettacolari, trattenimenti ed attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero parchi permanenti anche in maniera stabile) deve preventivamente inoltrare all'Ufficio comunale la domanda tendente alla concessione dell'area necessaria.

La domanda deve essere presentata almeno 6 mesi prima dell'inizio dell'attività.

Le decisioni sulle domande saranno comunicate agli interessati almeno 1 mese prima della data di inizio dell'attività.

Articolo 2 -

Nella domanda dovrà essere indicato il periodo per il quale si richiede la concessione, il tipo di attrazione o di attrazioni che si volesse installare, la superficie occorrente tanto per l'installazione dell'attività di spettacolo quanto per la sistemazione degli automezzi di trasporto, o di altre attrezzature di soggiorno degli appartenenti all'organizzazione, con indicazione delle zone preferite e di eventuali necessità di allacciamento ai pubblici servizi.

Articolo 3 -

Alla domanda dovrà essere allegata, in visione, generalità, residenza, domicilio e numero contrassegno; l'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo prevista, rispettivamente, a sensi dell'art. 6 e 7 della Legge precitata, per le attività svolte, nonché la licenza prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza rilasciata dalle Autorità competenti.- Per le imprese di nazionalità straniera dovrà essere esibita in visione anche l'autorizzazione di cui all'art. 8 della Legge.

Quanto richiesto all'art. 1 - 2 - 3 del presente Regolamento è vincolante pena la nullità delle domande.

Il Sindaco potrà decidere deliberatamente sulle domande non in regola compatibilmente alle disponibilità di spazio e alla viabilità.

Le attività dello spettacolo viaggiante su aree private sono subordinate al preventivo nulla osta del Sindaco.

Articolo 4 -

1°) Ricevuta la domanda, l'Ufficio comunale esaminerà la possibilità di concessione dell'area richiesta nella zona indicata, compatibilmente con la natura degli spettacoli o delle attività esercitate.

2°) Il Sindaco potrà in relazione alla vicinanza con edifici pubblici, scuole, ospedali, case di cura, luoghi ed edifici di culto e simili per esigenze di sicurezza o di rispetto della quiete pubblica, limitare la superficie richiesta e fissare un'orario per l'esecuzione dell'attività.- Per quanto all'art. 4 parte I^a, il Sindaco potrà avvalersi delle indicazioni dell'Associazione Pro Loco di Annone V. e da due rappresentanti di categoria.

L'Ass. Pro Loco Annone V.to., integrata da un rappresentante della Amministrazione Comunale e da due rappresentanti nominati dagli assegnatari, presiede alla organizzazione del parco divertimenti e vigila sul buon andamento di esso.

3°) In mancanza di aree disponibili in una zona, il Sindaco potrà proporre al richiedente la concessione di un'area differente da quella richiesta o, in caso di non accettazione, negarla.

Nessun'area potrà essere concessa se non inclusa nell'elenco di quelle disponibili, annualmente revisionato, di cui all'art. 9 della Legge citata all'art. 1 del presente regolamento.

Articolo 5 -

Le concessioni di cui ai precedenti articoli sono subordinate alla osservanza delle norme contenute nei regolamenti di polizia locale ed igiene e di quelle emanate dal Comune in materia di scarico od asporto dei rifiuti liquidi o solidi, nonché delle disposizioni, ove ricorrenti, in materia edilizia.- Per i parchi permanenti in maniera stabile di cui al primo comma dell'art. 2 della Legge n° 337, dovranno anche essere osservate le eventuali norme previste dal piano regolatore urbanistico.

Articolo 6 -

La concessione di ogni singola occupazione è altresì subordinata alle norme previste nel Capo XII, Sez. I del T.U. per la Finanza Locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n° 1175 e successive modificazioni, ed in particolare dagli artt. 194, 195 e 195 bis come riformati dalla Legge 18 aprile 1962, n° 208 modificata a sua volta dalla Legge 18 marzo 1968, n° 337 che prevede l'applicazione, per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazione di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante, della riduzione al 20% delle tariffe, con esclusione di qualsiasi aumento in occasione di Fiere, Festeggiamenti e mercati; e con altre disposizioni in vigore (3° Comma art. 10 Legge 18.03.1968, n.337).

Articolo 7 -

Le concessioni di cui ai precedenti articoli, salvo quelle di durata non inferiore ad un anno di cui all'art. 1, secondo la linea della Legge 18/4/1962, n° 208; sono temporanee e limitate al periodo indicato nella domanda o nell'atto di accoglimento.

Esse sono tuttavia revocabili in caso di particolari ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di eventi eccezionali che costringono il Comune a dover disporre dell'area data in concessione.

La revoca dà diritto solo allo sgravio di tasse pagate a qualsiasi titolo, ed in rapporto alla durata dell'uso, esclusa qualsiasi altra indennità.

Articolo 8 -

Della consegna dell'area verrà redatto sommario verbale con indicazione della sua consistenza (confini) e durata.- Del pari l'abbandono dell'area sarà dichiarato in altro verbale, con indicazioni di eventuali rilievi che il rappresentante od agente dell'Amministrazione ritenga di dover fare per danni arrecati al patrimonio o demanio comunale, oppure per obbligazioni tributarie o di altro genere rimaste insolute.

Dei verbali sarà rilasciata copia all'impresa.

Articolo 9 -

La concessione delle aree è fatta a titolo personale agli esercenti muniti di Autorizzazione Ministeriale ed è sottoposta all'accettazione delle eventuali condizioni apposte in essa.

E' espressamente vietata la loro subconcessione ad altri sotto qualsiasi forma.- Il rapporto intercorre solo fra Comune e concessionario a pena di nullità.

Articolo 10 -

Nel caso di tradizionali ricorrenze con concorso di più esercenti imprese di spettacoli viaggianti o di creazioni di parchi di divertimento, per l'assegnazione delle concessioni per i vari tipi di attrazione si terrà conto dei seguenti requisiti:

- 1) maggiore anzianità di frequenza alla manifestazione, con lo stesso tipo di attrazione;
- 2) maggiore anzianità di mestiere;
- 3) maggiore anzianità di categoria;

Il requisito n° 1 ha prevalenza assoluta rispetto a tutti i successivi. - L'anzianità di frequenza è strettamente personale e viene a crescere quando il titolare di una attrazione la sostituisce con una di altro tipo, salvo che la nuova attrazione non superi le dimensioni di ingombro di quella precedente e sia di tipo tale da non concretare eccessiva concorrenza alle altre attrazioni del parco.

Soltanto in caso di decesso del titolare l'anzianità viene riconosciuta ai suoi familiari conviventi e cooperanti da almeno tre anni nell'esclusivo esercizio dell'attrazione.

Articolo 11 -

L'assegnazione delle concessioni di cui al precedente articolo 10 viene fatta dall'Autorità comunale, in base ai seguenti criteri:

- 1) Assegnazione ai titolari di attrazione i quali, in base ai requisiti di cui all'art. 10, si differenziano dagli altri richiedenti titolari di analoghe attrazioni.
- 2) Rotazione di assegnazione nel caso in cui più richiedenti titolari di analoghe attrazioni posseggano equivalenti requisiti.
- 3) Assegnazione "una tantum" ad attrazioni costituenti novità, quando questa non sia rappresentata da una o più varianti, ma da sostanziali innovazioni; la concessione in tal caso non concreteerà il requisito di anzianità di frequenza.

Articolo 12 -

Restano salve le norme di legge regolanti l'attività dei richiedenti le aree, tanto sotto l'aspetto delle norme di pubblica sicurezza che per le norme antincendi, di tutela dei diritti di autore, di osservanza di particolari discipline previste dal Codice Civile o da altre leggi normali e tributarie, della cui responsabilità l'Amministrazione rimane esonerata in dipendenza dell'effettuata concessione e delle sue conseguenze, derivanti dall'uso dell'area o dell'esercizio dell'attività.

Articolo 13 -

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Il presente regolamento è stato deliberato dal Consiglio comunale con atto n. 128

del 27 NOV. 1986

IL SINDACO

(Giovanni Frizzani)



Il Segretario comunale

(Gianfranco Francalanci)

(Signature)

Publicato all'albo comunale dal -1 DIC. 1986 al 15 DIC. 1986

Li -1 DIC. 1986



Il Segretario comunale

(Gianfranco Francalanci)

(Signature)

Controllato dal Comitato Regionale di Controllo di VENEZIA

in seduta del 10.12.86 al n. 47354

Li 10.12.86

IL PRESIDENTE :

f.to

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 10.02.87

Il Segretario comunale

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che il presenta regolamento in allegato alla deliberazione consiliare di approvazione ed alla relativa decisione tutoria, è stato pubblicato all'Albo Comunale per quindici giorni consecutivi dal 02.01.87 al 17.01.87

Annone Veneto, li 10.02.87



Il Segretario comunale

(Gianfranco Francalanci)

(Signature)

Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to RUZZENE PAOLO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to VERONA ELIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to FRANCALANCI GIANFRANCO

Questa deliberazione

(¹) è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 01.12.1986 ~~con~~ opposizioni ~~senza~~

(¹) viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 01.12.1986

al 15.12.1986

IL SEGRETARIO COMUNALE

li 01.12.1986

f.to FRANCALANCI GIANFRANCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio ed è pervenuta in data 10 DIC. 1986 n. 47354 alla Regione Veneta - Comitato di Controllo - Sezione di VENEZIA, e che nei suoi confronti non sono intervenuti nei termini prescritti, provvedimenti di annullamento, rinvio o sospensione, di cui agli artt. 59 e 60 della legge 10-2-1953, n. 62 per cui è DIVENUTA ESECUTIVA.

IL SEGRETARIO COMUNALE


li 1 DIC. 1986

f.to (Gianfranco Francalanci)

Estratto per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Annone Veneto, li 01.12.1986

Visto: IL SINDACO
RUZZENE PAOLO



IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCALANCI GIANFRANCO

(1) Cancellare quello che non fa al caso.